

RIENTRO DEI CAPITALI

*In Svizzera
«voluntary»
conveniente*

■ Con la firma del Protocollo tra Italia e Svizzera, prevista oggi pomeriggio, si dimezzano i periodi accertabili e si riducono le sanzioni per la voluntary disclosure. E in settimana sono attesi gli accordi con Liechtenstein e Monaco.

Servizi ► pagina 2

Volata finale sulle intese: si comincia dalla Svizzera

Settimana cruciale per gli accordi con Liechtenstein e Monaco

Più convenienza

I protocolli con l'Amministrazione italiana abbattano le sanzioni su RW e Unico

Monitoraggio ridotto

Dimezzate le annualità da regolarizzare: si parte dal periodo di imposta 2009

Antonio Tomassini

■ La firma del Protocollo tra Italia e Svizzera in materia fiscale, in programma oggi pomeriggio, segna un momento storico, sancendo la fine del segreto bancario nel Paese che ne rappresentava l'emblema.

Gli effetti sulla voluntary

Cambiano le rotte dei paradisi fiscali, posto che unitamente alla Svizzera, hanno firmato o stanno per firmare accordi analoghi Lussemburgo, San Marino, Liechtenstein e Montecarlo. Le intese dovrebbero avvenire entro il 2 marzo, per sfruttare la «finestra» offerta dalla legge 186/14 che ha

varato la voluntary disclosure. Cambia quindi la geografia della voluntary, posto che, combinando la firma dell'accordo con la probabile modifica normativa alla legge 186 di cui all'emendamento Sanga al decreto legge Milleproroghe, ai soli fini della voluntary disclosure tali Paesi (cosiddetti "black list con accordo") sono di fatto equiparati agli effetti sanzionatori ai Paesi white list.

Ciò significa che non si applicheranno i raddoppi dei termini di accertamento e di misura delle sanzioni tipiche dei Paesi black list (resta il tema del raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni penali, ma questo prescinde da dove sono localizzati gli attivi). Si dovranno



quindi regolarizzare, ai fini RW, gli anni dal 2009 in avanti e la misura della sanzione sarà (al ricorrere delle altre condizioni) dello 0,5 per cento annuo, mentre ai fini delle imposte sui redditi gli anni da sanare saranno dal 2010 in avanti (si pagano tutte le imposte e le sanzioni sono ridotte del 25%).

La collaborazione

Guardando al futuro, la firma dell'accordo significa essenzialmente che la Svizzera diventa uno Stato collaborativo ai fini dello scambio di informazioni. E la confederazione sta anche per introdurre il reato di riciclaggio dei proventi derivanti da evasione fiscale. La ragione principale alla base della decisione di invertire la rotta risiede nella volontà della Svizzera di evitare di incorrere in sanzioni da parte dell'Ocse, proprio ora che è stata espunta dalla black list dell'Organizzazione.

Addio al segreto bancario e quindi ai conti off-shore e agli ingenti prelievi di contanti che potevano essere effettuati sino a qualche tempo fa. Oggi il corren-

tista svizzero deve essere *compliant* rispetto alle legislazioni fiscali dello Stato dove risiede. Tanto è vero che le banche elvetiche hanno già bloccato trasferimenti di somme e depositi diretti in Paesi che non siano quello di residenza dei correntisti (e ciò peraltro ha alimentato i ricorsi di questi ultimi alla giustizia elvetica per cercare di ottenere, con risultati altalenanti, peraltro, una condanna della banca a restituire o trasferire le somme dove il correntista vuole).

Il passato

L'accordo Italia-Svizzera si ispira alla Convenzione Ocse, e prevederà sino al 2017 la forma di scambio di informazione più leggera, ovvero lo scambio su richiesta. Solo per dati riferiti al 2017 (e a partire dal 2018) lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali sarà automatico e con un semplice click l'**Agenzia delle Entrate** sarà in grado di ottenere tutte le informazioni sulle disponibilità estere del contribuente.

L'accordo non può avere valore retroattivo sulla base delle pre-

visioni della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, quindi le informazioni sugli anni precedenti non dovrebbero formare oggetto di scambio. Tuttavia non sembra che i contribuenti possano dormire sonni tranquilli anche sul passato. La voluntary disclosure farà emergere, sia durante sia dopo, tutta una serie di informazioni e già abbiamo visto in questi anni il diffondersi di liste di contribuenti evasori o presuntivi e attività esplorative di massa (le cosiddette fishing expedition). È vero che il contribuente potrà difendersi sostenendo l'irrituale acquisizione della documentazione (nel caso di Falciani alla base c'era un furto di dati, ad esempio) ma su questo tema la giurisprudenza italiana è ondivaga. A sentenze che affermano che la documentazione illegittimamente acquisita invalida tutto il procedimento accertativo si contrappongono sentenze per le quali il superiore interesse ad accertare la giusta imposta sarebbe prevalente e quindi consentirebbe di utilizzare documenti e informazioni ovunque acquisiti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AIUTO ONLINE



Il dossier digitale

■ Sul sito del Sole 24 Ore (www.ilsole24ore.com) è gratuitamente a disposizione dei navigatori il dossier online sulla voluntary disclosure e il rientro dei capitali. Con il testo dei provvedimenti ufficiali diffusi dalle **Entrate**, articoli e commenti apparsi sul Sole 24 Ore. Il dossier - realizzato con il contributo del Monte dei Paschi di Siena - viene via via aggiornato con nuovi contributi e documenti. L'indirizzo rapido per raggiungerlo è www.ilsole24ore.com/capitali

La convenienza

I periodi da regolarizzare e le relative sanzioni

VOLUNTARY PER PAESI WHITE LIST E BLACK LIST CON ACCORDO

Anno	Presentazione dichiarazione	Termini di accertam. infedele dichiarazione	Termini di accertam. omessa dichiarazione dirette e sanzioni RW
2009	2010	Chiuso	2015
2010	2011	2015	2016
2011	2012	2016	2017
2012	2013	2017	2018
2013	2014	2018	2019
2014	2015	2019	2020

LE SANZIONI PER IL MODULO RW

Paese	Sanzioni ordinarie	Sanzioni ridotte con la voluntary	Sanzioni finali in caso di adesione (1/6)
White list o black list	3%	1,5% se trasferimento in Italia o Ue (o See white list)	0,5%
Black list senza accordo	6%	3% se trasferimento in Italia o Ue (o See white list) o se autorizzazione all'intermediario	1,0%

LE SANZIONI PER LE DICHIARAZIONI

Paese	Sanzioni ordinarie	Sanzioni ridotte con la voluntary	Sanzioni finali in caso di adesione (1/6)
White list (o black list con accordo) - infedele dichiarazione	133%	99,75%	16,62%
White list (o black list con accordo) - omessa dichiarazione	160%	120%	20%
Black list senza accordo - infedele dichiarazione	133% (fino 2007)	99,75%	16,62%
	267% (dal 2008)	200,25%	33,38%
Black list senza accordo - omessa dichiarazione	160% (fino 2007)	120%	20%
	320% (dal 2008)	240%	40%